

COMUNE DI CAPRIE (Prov. TO)

VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 5 del 25 Marzo 2025

Revisore Unico Fabrizio Messina

Il sottoscritto Dr Fabrizio Messina, nominato Revisore Unico per il periodo 2024-2026 con delibera C.C. n. 57 del 22/12/2023, ricevuta tramite posta elettronica la bozza di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027.ART. 6 D.L. N.80/2021. DETERMINAZIONI”** procede alle verifiche di sua competenza per l’emissione del parere sulla **SOTTOSEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027.**

Premesso che:

- l’art.91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, dispone che *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi stabiliti;
- l’art. 39 della Legge n.449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del personale; questo trova conferma, altresì, nei commi 3 e 4 dell’art.6 del D. Lgs.165/2001;
- l’art. 33 comma 1 bis del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 ed il D.M. attuativo 17/03/2020 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria:

“I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia

definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”. Il D.M. 17/03/2020 ha individuato le fasce demografiche ed i valori soglia;

- il D.L. n. 80/2021, convertito nella Legge n. 113/2021, ha introdotto il PIAO – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ ED ORGANIZZAZIONE, riunendo, in un unico atto, tutta la programmazione prima inserita in piani separati: *performance*, azioni positive, razionalizzazione dotazioni strumentali, fabbisogno di personale e formazione, lavoro agile e prevenzione della corruzione ed ulteriori atti di programmazione, senza abrogare le rispettive norme di riferimento; il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno; l’art. 6 prevede l’applicazione diretta del PIAO alle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, mentre sono previste modalità semplificate da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, definite dal D.M. 132/2022;
- il comunicato del Presidente ANAC del 30/01/2025 posticipa, per i soli Enti Locali, il termine ultimo per l’adozione del PIAO al 30/03/2025 a seguito del differimento al 28/02/2025 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
- il Comune di Caprie, alla data del 31 dicembre 2024, ha meno di 50 dipendenti, per cui nella redazione del PIAO 2025-2027 è stato tenuto conto delle disposizioni di cui all’art.6 del D.M.132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;
- le norme assunzionali e i vincoli alla spesa di personale vigenti che consentono di assumere, se rispettati, sono:
 - l’art. 33 commi 1, 1bis e 2 del D.L. 34/2019 ed il D.M. 17/03/2020 (spazi assunzionali);
 - i commi 557 e 562 della Legge 296/2006 (tetto spesa di personale);
 - l’art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010 (tetto spesa lavoro flessibile);
- l’art. 239 comma 1 bis del D.Lgs. n.267/2000 prevede il rilascio del parere obbligatorio ed il “giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, per le materie di cui al comma 1 lett. b)” del medesimo art. 239, che comprende, tra le altre, quelle in materia di programmazione economico-finanziaria.

Il Comune di Caprie ha approvato il DUPs 2025/2027 ed il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2025/2027, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 e n.52 del 23/12/2024; su tali atti l’Organo di Revisione in carica ha rilasciato il previsto parere con verbale n. 16 del 12/12/2024. Il Comune di Caprie risulta essere adempiente con la trasmissione dei Bilanci alla BDAP.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Dal calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato per l'anno 2025, eseguito ai sensi dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 e del D.M. 17/03/2020 emerge che:

- la spesa di personale relativa all'ultimo rendiconto approvato per l'esercizio 2023 è pari ad euro 398.616,95;
- la media delle entrate correnti del triennio 2021-2023 è pari ad euro 1.441.284,04;
- tale media, decurtata del FCDE di euro 42.907,60, è pari ad euro 1.398.376,44;
- il rapporto tra spese personale ed entrate correnti è del 28,51%.

Tale rapporto risulta superiore al valore soglia del 27,60% (previsto per i Comuni che si collocano nella fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti), pertanto l'Ente è da considerarsi come NON VIRTUOSO. Ai sensi dell'art.6, comma 3 del D.M. 17/03/2020 *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art.4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”*.

Pertanto, conseguentemente a quanto sopra riportato:

- il rapporto Spesa/Entrate del 28,51% risulta superiore al valore soglia fissato in base al D.M. 17 marzo 2020;
- la spesa di personale nella programmazione annuale 2025/2027 stanziata nel Bilancio di Previsione risulta inferiore, comunque, al limite di cui all'art. 1 comma 557-*quater* della Legge 296/2006 (media spesa del personale triennio 2011/2013) pari ad euro 399.354,90;
- l'Ente, in assenza di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, è tenuto a mantenere invariato il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e/o ad adottare un percorso di graduale riduzione del predetto rapporto fino al conseguimento del valore soglia.

Il Revisore Unico prende atto che l'Ente, dopo aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in applicazione dell'art.33, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della Legge n.183/2011, non ha rilevato personale in sovrannumero per l'anno 2025.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

L'art.36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs.n.81/15, avvalendosi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi che disciplinano i rapporti

di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

L'art.60, comma 3 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 dispone che il numero massimo di contratti a tempo determinato o di contratti di somministrazione a tempo determinato complessivamente non possa superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Il Comune di Caprie prevede di assumere, per il periodo giugno - agosto n.2 ausiliari del traffico per esigenze stagionali derivanti dalla vocazione turistica dell'Ente.

A tal riferimento il rispetto dell'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 (convertito nella Legge n.122/2010) viene assicurato, tra l'altro, dall'emanazione di due deliberazioni della Corte dei Conti:

- deliberazione n.1/2017/QMIG – Sezione Autonomie Locali: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art.9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art.36, comma 2 e ss., del d.lgs. n.165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento...”*;
- deliberazione n.15/2018/QMIG – Sezione Autonomie Locali: in base alla quale il principio fissato con la deliberazione n.1/2017/QMIG, con riferimento all'ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, debba *“trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria”*; affermando, quindi, il seguente principio di diritto: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010 e s.m.i. l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art.36, commi 2 e ss., del d.lgs. n.165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento...”*.

Come espresso pertanto dalla Corte dei Conti Sez. Regionale Puglia con il parere n.83/2023/PAR del 22 maggio 2023, in ossequio alle due deliberazioni sopra riportate *“le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni”*.

Pertanto, per il combinato disposto dei provvedimenti sopra riportati, il compenso previsto per le due nuove figure da assumere di euro 12.600 (nuovo parametro in sostituzione di quello previsto dall'applicazione dell'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010) assicura il rispetto dei vincoli preposti al rispetto dei limiti assunzionali del personale a tempo determinato.

Il Revisore Unico verifica che l'assunzione a tempo determinato di due nuove figure professionali è dettata dalla stretta necessità (in via del tutto eccezionale) di garantire un servizio essenziale da parte dell'Ente, in applicazione di quanto disposto dall'art.92 del TUEL.

Il Revisore Unico pertanto:

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di Bilancio 2025/2027 del Comune di Caprie a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2025/2027 di cui alla proposta esaminata, considerando che:

- non sono previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- la spesa di personale risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 come disposto dall'art.1, comma 557-*quater* della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014;
- l'Ente, dopo aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), non ha rilevato casi di personale in sovrannumero per l'anno 2025;
- le due assunzioni a tempo determinato avvengono in circostanze del tutto eccezionali e per garantire un servizio essenziale da parte dell'Ente;
- l'Ente ha garantito il perseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
- l'Ente ha proceduto ad approvare il DUPs ed il Bilancio di previsione 2025-2027 entro il termine di scadenza e risulta adempiente in tema di adempimenti BDAP;
- l'Ente non risulta strutturalmente deficitario;
- i dati consuntivi relativi alla gestione 2024 non evidenziano situazioni di squilibrio;

come già attestato dal Revisore Unico nel parere sul DUPs e sul Bilancio di previsione 2025/2027

INVITA

L'Ente a migliorare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti adottando, se del caso, un percorso di graduale riduzione del predetto rapporto fino al conseguimento del valore soglia, in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato

e

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'adozione del **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027.ART. 6 D.L. N.80/2021. DETERMINAZIONI"** e più nello specifico della **SOTTOSEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027.**

Il Revisore Unico – Fabrizio Messina

